

Codice DB1413

D.D. 26 agosto 2011, n. 2167

R.D. 52371904, D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. Autorizzazione idraulica n. 108/11 relativa alla sanatoria per il mantenimento di un attraversamento con tubazione acquedottistica staffata a ponte sul torrente Anza e sua sostituzione; parere in merito all'utilizzo di pertinenze idrauliche su ex alveo del torrente Anza, nel comune di Macugnaga (VB). Richiedente: Comuni Riuniti VCO Acque - Unita' Locale Macugnaga.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R, parere idraulico positivo in merito all'utilizzo di pertinenze idrauliche costituenti alveo abbandonato del Torrente Anza con la posa interrata di una nuova tubazione in PEAD 110 mm per uno sviluppo complessivo di 530 ml, localizzato al Foglio n° 12 del NCT del Comune di Macugnaga che si estende a monte della strada Comunale di accesso al posteggio della seggiovia, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore;

2. di autorizzare in sanatoria, ai sensi del R.D. 523/1904, il mantenimento di un attraversamento del Torrente Anza con tubazione dell'acquedotto Comunale staffata sul lato valle dell'impalcato del ponte del torrente Anza localizzato a valle del posteggio della seggiovia;

3. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, la Società Comuni Riuniti VCO Acque - Unita' Locale Comune di Macugnaga, con sede in Macugnaga (Vb) alla P.zza Municipio n° 1, alla sostituzione della tubazione esistente dell'acquedotto Comunale sul ponte del torrente Anza con una nuova tubazione in PEAD 180 mm. ancorata sulla trave di valle dell'impalcato in Comune di Macugnaga (Vb) nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza che si restituiscono, vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore, per quanto di competenza ai sensi del R.D. 523/1904;
- le sponde e le opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a

causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il Committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

4. Le opere potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole